

QUESITI RIFERITI ALLA GARA DI

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA A.C.E.R. RAVENNA NELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Quesito n° 17

Preso atto che il bando di gara riporta quale data di spedizione dell’avviso: 19/06/2017 e che il disciplinare di gara prevede al Paragrafo 6 “NORMATIVA FI RIFERIMENTO – PROCEDURA DI GARA” quanto segue: “I lavori in appalto seguono la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle linee guida ANAC o altri atti ministeriali emessi in applicazione del D.Lgs. 50/2016”;

Tutto ciò premesso, si chiede conferma che si intenda applicato il D.Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 20 maggio 2017

Risposta n° 17

Alla presente procedura di gara si applica il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (e successive modifiche ed integrazioni) pertanto si applica il Decreto Legislativo 50/2016 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

Quesito n° 18

In caso di RTI già costituito prima della presentazione delle offerte, si chiede conferma che i documenti di seguito indicati possano essere sottoscritti dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti:

- *Modello all. 5, in caso di volontà di subappalto;*
- *Schema di contratto;*
- *Cauzione provvisoria*

Risposta n° 18

In riferimento al quesito sopra riportato, si conferma che in caso di partecipazione di RTI già costituito i documenti sopra elencati possono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’impresa Capogruppo in nome e per conto proprio e dei propri mandanti.

Qualora il Raggruppamento non fosse ancora costituito i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici componenti il Raggruppamento

Quesito n° 19

La scrivente comunica di aver preso visione della risposta fornita al quesito n° 15, secondo punto, trasmesso da altro concorrente in relazione alle modalità di compilazione del "Modello 2" predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero la "dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016" e ritiene necessario un ulteriore approfondimento rispetto a quanto dovuto da parte del concorrente.

In particolare, si rileva come l'art. 80 (Motivi di esclusione) preveda che l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 sia disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano state emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e, quindi, preveda un controllo da parte dell'operatore economico riferito a tali soggetti e NON un obbligo dichiarativo diretto da parte degli stessi. A tal fine, si prende atto che la modulistica predisposta (c.d. "Modello 2") prevede espressamente che il legale rappresentante possa rendere dichiarazione "nei propri confronti e nei confronti dei soggetti facenti

capo a questo operatore economico di cui all'art. 80, co.3, del D.Lgs. 50/2016", in relazione alle cause di esclusione previste al comma 1 e comma 2 del citato decreto.

Tale modalità risulta in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione nell'interesse dell'Impresa, di renderla anche in vece degli altri soggetti d'impresa coinvolti osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.p.r. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011), in analogia a quanto previsto dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, che prevede che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 debba essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi etc... Tutto quanto sopra rappresentato, si chiede di confermare che sia da considerarsi adempimento sufficiente la presentazione del citato "Modello 2" reso da parte del Legale rappresentante che, assumendosene la responsabilità, dichiara per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co.3, del citato decreto.

Risposta n° 19

Come specificato nelle note 3 e 6 dell'allegato Modello 2:

- *nota 3* - "Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli oggetti. Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese."
- *Nota 6* - "Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, il possesso del requisito ... deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli oggetti. Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese."

Pertanto è sufficiente la presentazione del citato "Modello 2" da parte del Legale rappresentante che, assumendosene la responsabilità, rende le dichiarazioni di cui al Modello indicato per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co.3, l

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Riccardo Gramantieri)

